



Il Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (ai sensi dell'art.3 del D.lgs del 2 gennaio 2018 n. 1)

N. 2/APC/2023

OGGETTO : Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Dichiarazione "Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi".

VISTI

- il D.lgs n. 1/2018 recante "Codice della protezione civile" che all'art. 11 recante "Funzioni delle Regioni.....omissis....." al punto m) prevede che le Regioni attuino lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- la Legge Regionale del 14 dicembre 1993, n. 72 recante "Disciplina delle attività di protezione civile" che tra l'altro all'art. 14 prevede: "È istituita, presso il Servizio regionale di protezione civile, la Sala operativa regionale quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della Regione";
- la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" all'art. 52 prevede che la Direzione regionale competente in materia di protezione civile ...omissis..., propone all'approvazione della Giunta regionale apposito atto deliberativo di "Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi", fissando la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio;

VISTO altresì:

- il documento del Presidente del Consiglio dei Ministri rivolta alle Regioni, recante "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia";
- il comunicato della Presidenza Consiglio Ministri, "Campagna estiva antincendio boschivo 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché rischi conseguenti";

EVIDENZIATO che in considerazione della estensione e qualità della superficie boscata regionale, della presenza di tre Parchi Nazionali, di un Parco Regionale e numerose Riserve naturali ed aree protette, è interesse primario della Regione Abruzzo attuare tutte le possibili azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva gli incendi ai fini della conservazione del patrimonio boschivo e paesaggistico regionale;

CONSIDERATO che con L.R. n. 46/2019 è stata istituita l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo trasferendo alla stessa le competenze connesse allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all’art.2 del D.Lgs n.1/2018;

CONSIDERATO che con precedente Ordinanza n. 01/APC/2023 del 07.07.2023 è stato dichiarato il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi relativi alla campagna AIB 2023, dall’10 Luglio 2023 al 17 Settembre 2023;

CONSIDERATO che a seguito delle condizioni meteo che stanno interessando la prima decade del mese di Ottobre, con temperature registrate di oltre 10° C superiori alla media stagionale, l’assenza di precipitazioni da oltre 30 giorni, la costanza di venti caldi provenienti dal sud che stanno interessando l’intero territorio regionale;

CONSIDERATO che proprio per tali particolari condizioni meteo si stanno registrando numerosi incendi di vegetazione che tendono a propagarsi in aree boscate in un numero molto superiore alla media del periodo e che gli stessi stanno assumendo carattere di incendi complessi mettendo in grave pericolo persone, beni e patrimonio ambientale;

CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, come previsto nell’art.2, comma 3, lett j), della L.R. 46/2019 è competente nelle attività inerenti l’attuazione della Legge 21 novembre 2000, 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

CONSIDERATO altresì che la L.R. n. 3/2014 prevede che la Direzione Regionale competente, leggasi ad oggi l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, propone all’approvazione della Giunta Regionale apposito atto Deliberativo di “Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

RICHIAMATA la L.353/2000, la L.R. n. 3/2014 e la L.R.46/2019;

RITENUTO, ai sensi di tale legge, di:

- dichiarare lo “Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi “per il periodo compreso tra l’11 Ottobre 2023 a 15 Ottobre 2023 sull’intero territorio regionale;
- di diramare ai sensi dell’art. 55, stessa legge i contenuti delle prescrizioni a tutti i comuni del territorio regionale;

Tanto premesso, sulla scorta dell’apposita istruttoria svolta da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile,

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono integralmente riportati:

di dichiarare ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/2014 lo "Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi" con inizio in data 11 Ottobre 2023 e fine in data 15 Ottobre 2023 sull'intero territorio regionale;

di demandare all'Agenzia Regionale di Protezione Civile ogni utile iniziativa, azione, adozione di atti, connessi al periodo di "massima pericolosità degli incendi boschivi" ritenuti necessari per incrementare la tutela del patrimonio ambientale regionale;

che, per quanto concerne il personale dell'Agenzia regionale di Protezione civile, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.06.2020 e al fine di assicurare l'operatività, per tutto l'arco di vigenza dello stato di grave pericolosità, ivi inclusi i giorni prefestivi e festivi, della Sala Operativa Regionale (SOR) e la presenza di personale regionale di coordinamento sui luoghi di intervento, è assicurato il riconoscimento del lavoro straordinario con oneri a valere sul corrente bilancio dell'Agenzia regionale di Protezione civile. Qualora venga dichiarato lo stato di emergenza regionale si applicheranno le previsioni contrattuali previste dall'art. 40 del CCNL del 22.01.2004;

• **di approvare** i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di massima pericolosità degli incendi contenuti nel documento "Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi-prescrizioni e divieti nelle zone boscate" (all.A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) che, ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 3/2014, saranno diramati a tutti i comuni del territorio regionale;

le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata;

che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul sito dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo;

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi

Il Dirigente del Servizio Emergenze
Ing. Silvio Liberatore

Il Direttore dell'Agenzia Regionale
Dott. Mauro Casinghini

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio

La Regione Abruzzo, con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 10 ottobre 2023 ha dichiarato lo

STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI

Dal 11 OTTOBRE al 15 OTTOBRE 2023

PRESCRIZIONI E DIVIETI NELLE ZONE BOScate

Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:

- a) E' fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
- b) E' vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi.
- c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell'ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore.
- d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
- e) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
- f) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- g) Per l'abbruciamento delle stoppie oltre i 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni di massima vigenti.
- h) I Comandi militari e di Polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.
- i) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione.
- j) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.